

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1097/AV2 DEL 16/07/2014**

**Oggetto: CONVENZIONE TRA AV2 E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA –
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLE FORMAZIONE,
PER ATTIVITA' DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI.
APPROVAZIONE ARTICOLATO**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per i motivi specificati in narrativa, la richiesta inoltrata a questa Amministrazione dall’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione di ospitare alcuni studenti presso le strutture di interesse afferenti all’AV2 per il tirocinio curriculare previsto dal corso di studi, ai sensi dell’art. 18 della L. 196/1997.
3. Approvare lo schema di convenzione, nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale e redatto conformemente all’allegato al DM 142/98, per la conseguente stipula ai sensi della delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR.
4. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico del bilancio aziendale.
5. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall’Area Vasta2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate.

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
8. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, all'ASUR e alle Direzioni delle altre Aree Vaste.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dr. Giovanni Stroppa

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE

L'art. 18 della L. 196/1997 dispone che soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e soggetti privati non aventi scopo di lucro possono promuovere - attraverso tirocini pratici e stages - iniziative finalizzate a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

I tirocini di formazione e orientamento e gli stages svolti ai sensi dell'art. 18 della L. 196/1997 non costituiscono rapporto di lavoro e non danno diritto ad alcuna retribuzione o rimborso a favore del partecipante alle attività formative. Rappresentano un'occasione per accrescere competenze e conoscenze ed ottenere, tenuto conto dei Regolamenti didattici di ciascun soggetto promotore, crediti formativi.

Con D.M. n. 142/1998 emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, è stato approvato il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196/1997 con la quale sono state disciplinate le fasi di iniziativa, realizzazione e conclusione dei tirocini formativi e di orientamento e stage.

I soggetti beneficiari di attività di tirocinio di formazione e di orientamento e stage sono individuati dall'art. 7 del DM n. 142/98 e dall'art. 11 del DL n. 138/2011.

Una delle tipologie di tirocinio e stage previste è il curriculare, nell'ambito di un percorso formativo finalizzato ad ottenere un titolo di studio. I tirocini curricolari, distinti in varie categorie tenuto conto anche delle diverse qualità soggettive in possesso dei beneficiari, non possono avere durata superiore a quelle espressamente previste dall'art. 7 del D.M. 142/1998.

Il D.M. 270/2004 "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3/11/1999 n. 509*", all'art. 10, comma 5, lett. d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. n. 142/98.

Il D.M. 270/2004 sopra citato, all'art. 10, comma 5, lett. e), annovera, nelle ipotesi di cui all'art.3 comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese e amministrazioni pubbliche sulla base di apposite convenzioni.

Nella fattispecie in questione, è pervenuta da parte dell'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione la richiesta di disponibilità ad accogliere come tirocinanti presso le strutture di interesse afferenti dell'Area Vasta 2 alcuni studenti, allo scopo di fornire loro un modello di osservazione attiva e di partecipazione operativa in ambienti di lavoro collegati con la scelta universitaria e professionale.

Questa Direzione intende accogliere la suddetta richiesta, alle condizioni e nel rispetto della precitata normativa, con le modalità e secondo i tempi concordati con i tutor interni e previa disponibilità del Dirigente della Struttura individuata, di volta in volta, quale sede di tirocinio.

Per quanto sopra, si approva lo schema di convenzione, nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, per la conseguente stipula. Al riguardo, l'ASUR con note prott. 17592 e 17602 del 07/08/2009 ha delegato i Direttori delle allora ZZ.TT. alla stipula di tale tipologia di convenzioni. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni oggetto del suddetto atto, l'ASUR ha confermato la delega a suo tempo conferita anche in favore dei Direttori di Area Vasta con lettera prot. 23827 del 14/11/2011.

La Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate.

Dalla stipula delle citate convenzioni non deriva alcun onere economico a carico di questo Ente. I tirocinanti sono coperti da assicurazione, con oneri a carico dell'Università, contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi durante le ore in cui svolgono il tirocinio.

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "*Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"*"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "*L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale*"; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "*Insediamiento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2*" si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per i motivi specificati in narrativa, la richiesta inoltrata a questa Amministrazione dall'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione di ospitare alcuni studenti presso le strutture di interesse afferenti all'AV2 per il tirocinio curriculare previsto dal corso di studi, ai sensi dell'art. 18 della L. 196/1997.
3. Approvare lo schema di convenzione, nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale e redatto conformemente all'allegato al DM 142/98, per la conseguente stipula ai sensi della delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR.
4. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico del bilancio aziendale.
5. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
8. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, all'ASUR e alle Direzioni delle altre Aree Vaste.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -

Schema convenzione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI

TRA

Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Università degli Studi di Perugia (c.f. 00448820548), rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Angelo Capecci, nato ad Umbertide (PG), il 21/09/1946, domiciliato per la carica a Perugia, in Piazza Ermini 1, nel seguito denominato "Soggetto promotore"

E

l'ASUR – Area Vasta N.2, con sede legale in Ancona – Via Caduti del Lavoro n°40, C.F/P.I. 02175860424 – in persona del Direttore dell'Area Vasta 2, Dr. Giovanni Stroppa, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell'Area Vasta N.2, in Fabriano - Via F. Turati, 51 - in virtù delle competenze di cui alla Legge Regionale n°17 del 01/08/2011 e ss.mm.ii., alla determina DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", alla determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2" e giusta delega ricevuta dal DG ASUR, d'ora in poi denominato «azienda ospitante»,

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n.196 consente ai soggetti richiamati all'art.18, comma 1 , lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998,n.142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra L'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;
- il D.M. 270/2004, all'art.10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del lavoro del 25.03.1998,n.142;
- il D.M. 270/2004, all'art.10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, sulla base di apposite convenzioni;

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art.18 comma 1, lett. A) della Legge 24 giugno 1997, n.196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 la sottoscritta azienda/ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 3 soggetti in Tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2

1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del Tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, che sia psicologo iscritto alla SEZ. A del relativo Albo da almeno 3 anni.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del Tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il Tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del Tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio.

Art. 4

(Obblighi del tirocinante)

Il Soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; di rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; di frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare la scheda presenze e consegnarla al Corso di Laurea di afferenza a fine stage; segnalare al tutore aziendale e al Corso di laurea eventuali infortuni;

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art.5 del d.lgs.626/94; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta al Corso di Laurea di afferenza del tirocinante, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al Corso di Laurea e all'azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

Art.5

(Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente ospitante è tenuta ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO". L'Azienda/Ente ospitante è tenuta inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare il Corso di Laurea di afferenza del tirocinante e a trasmettere la relativa documentazione.

Il Soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopracitati.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. del 19.09.1994 n.626 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs. 626/94 con particolare riguardo al Titolo I, Capo IV – "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza rischi specifici), al Titolo I, Capo VI "Informazione e formazione dei lavoratori", al Titolo IV "Uso dei dispositivi individuali di protezione".

Art.6

(Natura e durata della convenzione)

La presente convenzione avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione, mentre il rinnovo dovrà essere espressamente convenuto.

E' fatta salva per la parti la disdetta da comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi.

Art.7

(Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D.Lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

Art.8

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 10

(Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n.131 tariffa parte II, art.4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Perugia, _____

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI,
UMANE E DELLA FORMAZIONE

(Prof. Angelo Capecci)

ASUR AREA VASTA2

Il Direttore Area Vasta 2
(Dr. Giovanni Stroppa)

Ai sensi degli artt. 1341 e seguenti c.c. le Parti dichiarano di approvare espressamente la clausola di cui all'art. 8

Perugia, _____

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI,
UMANE E DELLA FORMAZIONE

(Prof. Angelo Capecci)

ASUR AREA VASTA2

Il Direttore Area Vasta 2
(Dr. Giovanni Stroppa)